

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORTE, MARNIGA, ZANELLA, PIERRI
e MANCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1990

Interventi in favore delle imprese esercenti attività di trasporto a fune e altre attrezzature per sport invernali nelle località montane ed a favore delle aziende alberghiere negli stessi territori

ONOREVOLI SENATORI. - Il ripetersi, da qualche anno a questa parte, del fenomeno dello scarso innevamento delle zone montane tradizionalmente nevose, conferisce agli effetti economici ad esso collegati - consistenti, soprattutto, nella crisi delle attività turistiche - caratteristiche strutturali che non possono essere politicamente ignorate.

È necessario attivare opportune contromisure prima che sia troppo tardi. Prima che la situazione precipiti in modo irreparabile. Prima, cioè, che il patrimonio di impianti, di attrezzature, di infrastrutture, ma anche l'organizzazione e l'innovazione investiti per iniziativa privata e per opera dei pubblici poteri locali, si disperdano irrimediabilmente.

In altri termini occorre fare in modo di non distruggere né i risultati né i fattori della crescita e dello sviluppo economico locale che hanno registrato le nostre stazioni sciistiche, proprio grazie all'impegno diretto delle forze locali, e che ha contribuito validamente all'affermazione dell'immagine nazionale nel campo del turismo e degli sport invernali.

Non bisogna dimenticare che il favorevole andamento climatico degli ultimi decenni e la straordinaria attitudine di numerose località montane del nostro Paese avevano favorito una eccezionale fioritura di iniziative con effetti economici straordinari anche in termini di recupero di competitività delle nostre aziende turistiche di fronte all'incalzante concorrenza straniera.

Chiaramente, la calamità naturale rappresentata dalle scarse nevicate ha creato e continua a creare effetti recessivi che possono tradursi in un drastico arretramento e in una serie di altre pesanti conseguenze.

La prima e più ingiusta è quella che ricade a danno degli occupati negli impianti di risalita.

Si tratta di quella mano d'opera che deve restare comunque disponibile in quantità sufficiente e per tutta la durata del periodo sciistico invernale per non compromettere la possibilità di funzionamento degli impianti, se e quando l'innevamento delle piste ne consenta l'apertura. Di quella mano d'opera che, però, resta inutilizzabile a tempo indeterminato quando le piste, per ragioni atmosferiche non prevedibili, non sono praticabili.

È evidente che il costo della disponibilità stagionale di questo personale, in caso di mancato funzionamento degli impianti, non può essere completamente riassorbito dai bilanci delle imprese che gestiscono i servizi di risalita, in quanto risultano già compromessi dalla scarsa o nulla attività d'esercizio.

Da qui l'opportunità di prevedere misure legislative di tutela dei lavoratori e delle economie locali con l'estensione a queste attività degli strumenti e dei meccanismi largamente sperimentati della cassa integrazione guadagni.

Con il presente disegno di legge si vogliono pertanto estendere al settore dei servizi di risalita delle zone sciistiche montane le provvidenze e le modalità di funzionamento che sono previste nella legge n. 164 del 1975, già in vigore per altri comparti, ma circoscrivendone l'efficacia, per gli interventi riferiti al comparto oggetto del presente disegno di legge, al solo quadrimestre invernale.

Ma questo disegno di legge non si limita ad affrontare questi problemi perchè si propone di perseguire anche altri scopi di portata meno congiunturale.

È vero che, già di per sè, l'istituzione della cassa integrazione guadagni, conferendo certezza e stabilità stagionale agli

occupati nelle attività turistiche, vuole concretamente contribuire con il sostegno indiretto delle popolazioni, anche a frenare i fenomeni di spopolamento della montagna che finiscono per risolversi nella crescente e socialmente costosa migrazione verso i grossi e congestionati centri urbani.

I valori che in quelle zone è doveroso tutelare sono anche quelli che risiedono nel mantenimento intatto delle potenzialità e delle realtà insediative, di quelle realtà, cresciute tra tradizione e innovazione, che finora si sono andate sviluppando anche in funzione delle attività turistiche. La ricchezza di queste, discendente dalla fruibilità da parte dei turisti dei beni naturali che conservano, è infatti largamente dovuta anche al patrimonio di investimenti che negli ultimi decenni si è andato formando e che va assolutamente conservato e valorizzato.

Per questo scopo, accanto alle misure di cassa integrazione, il disegno di legge prevede incentivi per sostenere l'iniziativa alberghiera e più in generale quella ricreativo-sportiva.

Va notato che interventi di sostegno analoghi, in misura più massiccia, sono attuati negli Stati finitimi e nelle Regioni autonome.

Il disegno di legge infatti, abilita sia le imprese che esercitano impianti ed altri trasporti di risalita sia le aziende alberghiere che si convenzionano con associazioni sportive riconosciute, a ricorrere al credito agevolato dell'Istituto per il credito sportivo.

Questo consentirà di accompagnare il concorso nella copertura degli oneri di personale delle imprese che versano in grave stato di crisi stagionale, con altri incentivi finanziari finalizzati a stimolare anche gli altri operatori economici locali a promuovere per i villeggianti servizi sportivi alternativi e integrativi allo sci, in modo da richiamare o trattenere, comunque, i turisti stessi, anche in caso di stagione sfavorevole, e quindi utilizzare ugualmente a pieno le capacità ricettive esistenti.

L'articolazione del disegno di legge è quindi semplice e lineare.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al primo articolo si dispone l'estensione, ai lavoratori degli impianti di risalita, dei benefici della cassa integrazione guadagni come regolata dalla legge n. 164 del 20 maggio 1975 fissando, come è già stato precisato, il tetto massimo di riconoscimento dei benefici ad un periodo di quattro mesi, che comunque dovranno ricadere nella stagione turistica invernale.

Nell'articolo 2 viene prevista per le stesse imprese che gestiscono impianti di risalita l'accessibilità al credito dell'Istituto per il credito sportivo che, come è noto, opera a condizioni agevolate rispetto a quelle di mercato e il cui accesso è al momento riservato agli enti locali, e a limitati enti di natura privatistica.

Con l'articolo 3 si estende la possibilità di ricorrere al credito sportivo anche alle aziende alberghiere che si attivino per la costruzione di impianti sportivi al chiuso, come palestre, saune e piscine, da porre a disposizione con apposite convenzioni, anche di associazioni sportive per la pratica sportiva permanente e non limitata al solo arco stagionale invernale.

L'ultimo articolo riguarda, secondo la prassi, la quantificazione della spesa, determinata in 7 miliardi, alla cui copertura si prevede di fare fronte con analogo riduzione dell'accantonamento iscritto nel fondo speciale di parte capitale alla voce «Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai lavoratori, compresi gli impiegati ed apprendisti, delle imprese esercenti impianti ed altri trasporti di risalita, e di quelle che esercitano attrezzature di innevamento e formazione di ghiaccio per finalità turistiche e per altri sport invernali, sono estesi i benefici della cassa integrazione guadagni, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164.

2. I benefici di cui al comma precedente sono concessi per un periodo non superiore a quattro mesi all'anno comunque ricompreso nella stagione normale di funzionamento di tali impianti e attrezzature montane. La relativa indennità è corrisposta dalle sedi dell'INPS competenti per territorio, su domanda dell'impresa.

Art. 2.

1. Le imprese di cui all'articolo 1 sono ammesse ai finanziamenti previsti dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e successive modificazioni, relativamente al credito sportivo, anche indipendentemente dalla loro presenza o partecipazione in società o associazioni sportive e prescindendo, comunque, dalla loro forma costitutiva.

Art. 3.

1. Agli stessi finanziamenti sono ammesse le aziende turistico-alberghiere comunque costituite operanti in zone montane, che si colleghino mediante una convenzione ad una entità sportiva rientrante fra quelle di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, o che appartengano ad enti pubblici del governo locale o

regionale. Tali finanziamenti possono essere utilizzati anche per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovo di palestre, anche con saune, e piscine, a condizione che, per le piscine e saune, si tratti di strutture utilizzabili, anche non permanentemente, da tali associazioni sportive.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi per l'anno 1990, si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento iscritto ai fini del bilancio triennale di previsione dello Stato per gli anni 1990-92, alla voce «Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi (protezione civile)».